



Legge regionale 10.12.2010, n. 29

Bando per la concessione di contributi a sostegno di attività di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza e dei correlati eventi accaduti nel territorio del Veneto dal 1943 al 1948.

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Obiettivi
- Art. 3 - Stanziamento
- Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
- Art. 5 - Requisiti di ammissibilità delle iniziative
- Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 7 - Motivi di esclusione
- Art. 8 - Spese ammissibili
- Art. 9 - Spese non ammissibili
- Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento
- Art. 11 - Istruttoria e valutazione
- Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi
- Art. 13 - Graduatoria e concessione finanziamento
- Art. 14 - Entità del contributo
- Art. 15 - Esecuzione, controlli e rendicontazione
- Art. 16 - Obblighi di pubblicità
- Art. 17 - Revoca del contributo
- Art. 18 - Trattamento dei dati personali.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente bando stabilisce criteri, modalità e termini per la concessione di contributi regionali a sostegno di attività di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza e dei correlati eventi accaduti nel territorio del Veneto dal 1943 al 1948, ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge regionale n. 29/2010.

Art. 2 - Obiettivi

1. Il bando persegue i seguenti obiettivi:
 - a) sostegno delle attività di studio e ricerca su documenti e avvenimenti che hanno riguardato l'antifascismo e la resistenza nel Veneto, nonché delle attività di raccolta e valorizzazione di testimonianze sulla resistenza nel Veneto;
 - b) sostegno di iniziative culturali, didattiche ed editoriali atte a valorizzare e diffondere la conoscenza dell'antifascismo, della resistenza e dei correlati eventi accaduti nel territorio del Veneto dal 1943 al 1948.

Art. 3 - Stanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'intervento previsto dal bando è pari a euro 50.000,00.

Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono richiedere il contributo:
 - a) istituti e associazioni veneti aderenti all'Istituto Nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI);
 - b) enti e associazioni riconosciuti dalla Regione che si occupano della promozione e conservazione della memoria e della storia dell'antifascismo,
 - c) altri enti, associazioni, fondazioni e comitati riconosciuti dalla Regione, anche in forma associata, i cui statuti perseguano le finalità stabilite dall'art. 1 della L.R. n. 29/2010.
2. I soggetti richiedenti di cui al comma 1 devono avere sede legale o operativa nel territorio regionale.
3. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.
4. Ciascun soggetto deve dichiarare se ha presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità delle iniziative

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere avviate e compiutamente realizzate nel territorio della Regione del Veneto nel corso del 2025;
 - b) prevedere nella loro intenzione interventi conformi agli obiettivi del presente bando;
 - c) non essere finanziate, nell'anno di assegnazione del presente contributo, ai sensi di altre leggi regionali del settore;
 - d) se presentate in forma associata, prevedere il concorso operativo e/o finanziario dei soggetti aderenti alla rete;
 - e) prevedere un ammontare complessivo del valore del bilancio presentato (riferito alle spese ammissibili) pari o superiore ad euro 5.000,00.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da formulare compilando il modulo disponibile alla pagina <https://www.culturaveneto.it/it/contributi-finanziamenti-regionali>, deve:
 - a) essere presentata utilizzando esclusivamente apposita modulistica disponibile nella sezione Bandi Avvisi Concorsi del sito istituzionale della Regione del Veneto e nel Portale Cultura Veneto;
 - b) essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa (in questo ultimo caso deve essere trasmessa una copia in formato pdf del modulo sottoscritto).
2. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica fronte-retro di un valido documento d'identità del firmatario (in caso di firma autografa).
3. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
 - a) scheda dell'iniziativa sul modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale;
 - b) piano finanziario dell'iniziativa con indicazione delle uscite e delle entrate, comprensivo del contributo richiesto sul modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale;
 - c) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente redatto in forma pubblica e aggiornato o scrittura privata registrata se non già trasmesso all'Amministrazione regionale.
4. I richiedenti devono pagare l'imposta di bollo, se dovuta (con le modalità descritte nel modulo di domanda).
5. La domanda di contributo con gli allegati e l'elenco degli stessi va trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo della Direzione Beni attività culturali e sport, beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it.
6. La domanda e tutti gli allegati dovranno riportare nell'oggetto la seguente dicitura: Domanda di contributo – LR n. 29/2010, artt. 3 e 5 - Bando antifascismo e resistenza nel Veneto. Vanno applicate le regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.
7. La domanda va trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Art. 7 - Motivi di esclusione

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del bando;
 - b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del bando;
 - c) presentata oltre il termine o non trasmessa a mezzo PEC;
 - d) priva di valida sottoscrizione.

Art. 8 - Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente bando **le spese di natura esclusivamente corrente sostenute dal soggetto richiedente nell'anno 2025** che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili all'attività oggetto della proposta progettuale e da ritenersi indispensabili alla sua realizzazione.
2. In particolare sono ammissibili:

- a) le spese generali sostenute dal soggetto proponente (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria, ecc.) entro il limite massimo del 20% della spesa preventivata e successivamente rendicontata;
- b) le spese relative all'affitto dei locali per lo svolgimento delle attività dell'iniziativa;
- c) le spese di noleggio di attrezzature;
- d) i compensi a ricercatori, studiosi e professionisti;
- e) le spese per ospitalità e viaggio;
- f) le spese per il personale amministrativo per la quota parte dedicata alla realizzazione delle attività, entro il limite massimo del 10% del totale delle spese preventivate e successivamente rendicontate;
- g) le spese inerenti alla comunicazione e alla promozione dell'iniziativa;
- h) le spese per la realizzazione di pubblicazioni o prodotti audiovisivi;
- i) le spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal richiedente, purché non recuperabili e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del medesimo.

Art. 9 - Spese non ammissibili.

1. Non sono ammesse nel bilancio dell'attività sia a preventivo sia a consuntivo:
 - a) le spese di acquisto di beni strumentali durevoli e qualsiasi spesa di investimento;
 - b) le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili;
 - c) le erogazioni liberali;
 - d) il pagamento di multe, sanzioni e interessi passivi;
 - e) le spese per l'approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita;
 - f) la quantificazione economica del lavoro volontario;
 - g) la valorizzazione economica di beni e servizi resi a titolo gratuito;
 - h) la compensazione tra debiti e crediti;
 - i) le spese relative a prestazioni, noleggio di beni e fornitura di servizi da parte di soggetti che si trovino in situazioni di cointeressenza con il beneficiario del contributo.
2. Non è ammesso l'impiego del contributo regionale per l'assegnazione di contributi a soggetti terzi.

Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento.

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 si attesta che:
 - a) Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni attività culturali e sport;
 - b) Oggetto del procedimento: bando per la concessione di contributi a sostegno di attività di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e dei correlati eventi accaduti nel territorio del Veneto dal 1943 al 1948 - anno 2025;
 - c) Responsabile del procedimento: il Direttore pro-tempore della U.O. Attività culturali e spettacolo;
 - d) Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando e si concluderà entro il termine di 90 giorni;
 - e) Ufficio referente per la presa visione degli atti: Ufficio Attività culturali ed editoria - Tel. 041.279.2220/2693/2742.
2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. n. 241/1990.

Art. 11 - Istruttoria e valutazione

1. La struttura regionale competente verificherà l'ammissibilità delle domande accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente bando.
2. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport, valuterà le iniziative ammissibili sulla base dei criteri e punteggi evidenziati nella tabella di cui all'art. 12, comma 1, di questo bando.

Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi

1. Il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati definendo una graduatoria:

Criteri	Punteggio massimo
---------	-------------------

1. Esperienza pregressa in attività che perseguono gli obiettivi indicati all'art. 2 del bando	10
2. Qualità dell'iniziativa desunta dai seguenti sub-criteri:	
a) coerenza con gli obiettivi indicati all'art. 2 del bando	16
b) grado di innovazione	12
c) coinvolgimento delle giovani generazioni	7
d) coinvolgimento di altri soggetti	5
3. Sostenibilità economica dell'iniziativa (valutata attraverso la percentuale di cofinanziamento proprio e/o di soggetti terzi)	10
TOTALE	60

2. A parità di punteggio assegnato, la priorità in graduatoria va, nell'ordine, alle iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nei seguenti criteri:
 - a) esperienza pregressa;
 - b) coerenza con gli obiettivi indicati all'art. 2 del bando;
 - c) grado di innovazione;
 - d) coinvolgimento delle giovani generazioni;
 - e) coinvolgimento di altri soggetti;
 - f) sostenibilità economica dell'iniziativa.
3. Non saranno ritenuti finanziabili le iniziative che conseguono un punteggio complessivo inferiore a 30 punti.

Art. 13 - Graduatoria e concessione finanziamento

1. Il Direttore della struttura regionale competente, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione del Nucleo, approva con proprio decreto la graduatoria delle iniziative ammissibili a finanziamento, nonché l'elenco delle iniziative escluse con la relativa motivazione.
2. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 1, con deliberazione di Giunta regionale sono assegnati i contributi ai soggetti beneficiari sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale provvede inoltre a quantificare il contributo concedibile ai soggetti risultati idonei in graduatoria ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.
3. In caso di disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rinunce o da nuovi stanziamenti di bilancio riconducibili alle finalità del bando, si procederà allo scorrimento della graduatoria con decreto del Direttore della struttura regionale competente.
4. I soggetti beneficiari riceveranno formale notifica del contributo ed entro 10 giorni dovranno comunicare l'accettazione del contributo, decorsi i quali esso si intende accettato.

Art. 14 - Entità del contributo

1. Il contributo regionale potrà coprire al massimo il 60% del costo complessivo dell'iniziativa riferito alle spese ammissibili a contributo. Il disavanzo rimarrà in carico al soggetto proponente e finanziato con fondi propri e/o terzi.
2. L'importo massimo del contributo concedibile è pari a euro 10.000,00.
3. Il contributo richiesto in sede di istanza non deve essere superiore al massimo previsto al comma 2 del presente articolo.
4. L'entità del contributo è così determinata:

Punteggio acquisito	Entità del contributo concesso (nel limite massimo di euro 10.000,00)
Punteggio da 60 a 50	fino al 100% del contributo richiesto
Punteggio da 49 a 39	fino al 50% del contributo richiesto
Punteggio da 38 a 30	fino al 30% del contributo richiesto
Punteggio inferiore a 30	L'iniziativa non è ammessa a contributo

5. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per la medesima iniziativa, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento.
6. In sede di rendicontazione il contributo viene interamente confermato se si rendicontano spese pari ad almeno il 70% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario dell'iniziativa. Qualora fossero rendicontate spese per un importo inferiore al 70% e superiori o uguali al 50% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario, il contributo verrà ridotto proporzionalmente, rideterminandone l'importo in base alla percentuale di diminuzione rispetto al 70%.
Esempio: se vengono rendicontate spese ammissibili per un importo del 65% rispetto a quelle ammissibili previste dal piano finanziario l'entità del contributo viene ridotta del 5% (percentuale di diminuzione rispetto al 70%).
7. Qualora fossero rendicontate spese ammissibili inferiori al 50%, il contributo verrà revocato.

Art. 15 - Esecuzione, controlli e rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Ogni eventuale proposta di modifica sostanziale dell'iniziativa, di carattere eccezionale e imprevedibile, dovrà essere comunicata tempestivamente con le relative adeguate motivazioni. Essa può essere autorizzata purché la variazione non incida sui requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 4 e 5, né sugli elementi che costituiscono oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 12 in misura tale da alterare l'ordine della graduatoria.
3. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a controlli e/o attività di monitoraggio da parte della Regione ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.
4. **Le iniziative beneficiarie del contributo regionale dovranno essere realizzate nel 2025 e rendicontate entro il 31.12.2025.**
5. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica su presentazione della documentazione di rendicontazione elencata, redatta sui modelli predisposti dalla Direzione:
 - a) relazione dettagliata dell'iniziativa realizzata;
 - b) bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite complessive (riferito alle spese ammissibili) relative all'iniziativa;
 - c) elenco dettagliato delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa sino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato con l'indicazione degli estremi dei documenti di spesa che devono essere necessariamente intestati al soggetto beneficiario del finanziamento.
6. Non si procede alla liquidazione del contributo al soggetto che risulti non essere in regola con le contribuzioni previdenziali (D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Art. 16 - Obblighi di pubblicità

1. I beneficiari dovranno evidenziare che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale qualunque siano i mezzi e i supporti usati per pubblicizzarlo e promuoverlo (targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità di pubblicità del contributo regionale nella lettera di concessione del finanziamento.
2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.
3. Ai sensi della L. n. 124/2017, commi da 125 a 129, i beneficiari di contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di importo annuo uguale o superiore ad euro 10.000,00 hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni richieste in ordine ai contributi ricevuti.

Art. 17 - Revoca del contributo

1. Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancata realizzazione dell'iniziativa;
 - c) revoca ai sensi dell'art. 14, comma 6;
 - d) presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli previsti dall'art. 15, comma 3;
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati in base alla legislazione vigente in merito.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. L'informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente bando.